

ACCORDO TERRITORIALE

PROVINCIA DI RIETI

(Art. 21, co. 2 D.Lgs. n. 81 del 2015 e 66-bis CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi)

In data odierna presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Provincia di Rieti si sono incontrati:

- Confcommercio Imprese per l'Italia Lazio Nord Rieti-Viterbo

le Organizzazioni Sindacali:

- Filcams-Cgil della Provincia di Rieti;
- Uiltucs-Uil della Provincia di Rieti;

Premesso che

- In data 30 Marzo 2015 è stata siglata l'ipotesi di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi introducendo all'art. 66 bis del Ccnl una specifica previsione per i contratti a tempo determinato in località turistiche. Nel citato articolo le parti firmatarie dell'ipotesi dell'accordo prendono atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il Ccnl del Terziario Distribuzione e Servizi, pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno e concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, demandando alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL TDS, l'individuazione dei territori che ricadono in questa condizione con apposito accordo,
- L'economia del territorio della Provincia di Rieti è fondata su attività a forte valenza stagionale con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da esso dipendono, conseguentemente le Aziende che applicano il Ccnl TDS con sede o unità locale nella Provincia di Rieti sono fortemente condizionate da un'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno e necessitano di gestire i picchi di lavoro con personale dipendente assunto esclusivamente per tali esigenze;
- anche nel settore del commercio e dei servizi di tali territori sussiste l'esigenza di soddisfare la domanda di attività concentrata in determinati periodi dell'anno ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività;
- l'art. 23, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che siano in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per ragioni di stagionalità di cui all'art. 21, co. 2;
- l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. disciplina la successione dei contratti a termine, prevedendo degli intervalli temporali da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo, facendo comunque salve le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del




lavoro e delle politiche sociali, nonché le ipotesi individuate dai contratti collettivi e precisando che fino all'adozione del decreto ministeriale continuano a trovare applicazione le disposizioni del DPR 7 ottobre 1963, n. 1525;

- l'art. 21, co. 01, del D.Lgs. n. 81/2015 prevede che i contratti per attività stagionali, di cui all'art. 21, co. 2, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1;
- l'art. 19, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che ad eccezione delle attività stagionali di cui all'art. 21, co. 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi;
- l'art. 66 bis dell'accordo di rinnovo del CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, siglato in data 30 marzo 2015 da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, pone una specifica disciplina dei contratti a tempo determinato conclusi per gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità nell'ambito di località turistiche e affida alle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il citato CCNL la definizione di dette località a prevalente vocazione turistica;
- con verbale di intesa del 17 Aprile 2019 sottoscritto da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, le Parti hanno confermato la validità e piena applicabilità dell'articolo 66 bis del CCNL Terziario ed hanno altresì ribadito la conformità della predetta disposizione alle previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 81/2015 in materia di stagionalità contrattuale, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità);
- pertanto, ai contratti a tempo determinato attivati ai sensi dell'art. 66 bis nelle località a prevalente vocazione turistica individuate dagli accordi territoriali, si potrà continuare ad applicare la disciplina della stagionalità con le relative deroghe, ossia, alla durata del rapporto (art. 19, co. 2); alle limitazioni quantitative (art. 23, co. 2, lett. c)); agli intervalli da osservare tra un contratto a tempo determinato e il successivo (art. 21, co. 2); alle proroghe e rinnovi in assenza di causali (art. 21, co. 2).

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:

- 1- le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale;
- 2- in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai datori di lavoro che applicano il vigente CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, sottoscritto da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil - che, pur non esercitando attività di carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525, necessitano di gestire picchi di lavoro riconducibili a ragioni di stagionalità, si individuano ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 66 -bis del predetto CCNL e per gli effetti di cui agli artt. 19, co. 2; 21, co. 01; 21, co. 2; 23 co. 2, lett. c) del d.lgs. n. 81/2015 come località a prevalente vocazione turistica : il territorio della Provincia di Rieti
- 3- il Datore di Lavoro che intende usufruire dei benefici del presente accordo, dovrà riportare nel singolo contratto di assunzione i riferimenti al presente accordo territoriale ed inviarne copia



all'Osservatorio del Lavoro istituito presso l'Ente Bilaterale del terziario del Lazio (info@ebitlazio.it).

Ambito di applicazione

Il presente accordo:

- potrà essere applicato esclusivamente alle aziende che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL TDS di cui in premessa e pertanto non potrà essere applicato nei confronti di quelle aziende turistiche le cui attività stagionali rientrino nell'ambito di applicazione del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni e integrazioni.
- potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che applicano integralmente il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi stipulato da Confcommercio Imprese per l'Italia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil;
- esplica i suoi effetti con esclusivo riferimento a quei contratti di lavoro dipendente a tempo determinato aventi come luogo di lavoro sedi ovvero unità produttive ubicate entro il territorio della Provincia di Rieti attivati dal 1° giugno 2019 al 30 settembre 2019 e dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020.

Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino alla data del 31.01.2020.

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA LAZIO NORD

FILCAMS CGIL RIETI – ROMA EVA

UILTUCS RIETI